SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie speciali,** *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 182

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

02A10036

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 luglio 2002, n. **196.**

Regolamento recante le modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento ministeriale la definizione delle modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;

Visto l'articolo 7, comma 1, dello stesso decreto legislativo, che fissa in 9 mesi la durata del tirocinio operativo presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, nell'ambito del corso di formazione iniziale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, del 10 settembre 1980, istitutivo della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno;

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza dell'11 marzo 2002;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Articolazione del corso di formazione iniziale

1. I vincitori del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale, della durata di due anni, organizzato dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, di seguito denominata «Scuola».

2. Il corso di formazione iniziale si articola in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo secondo il programma definito dal comitato direttivo della Scuola, su proposta del direttore della stessa, ed è mirato a promuovere la cultura e l'etica istituzionale, nonché a rafforzare le attitudini e le capacità professionali proprie delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari della carriera prefettizia.

Art. 2.

Modalità di svolgimento del ciclo formativo del primo anno di corso

1. Il ciclo formativo del primo anno di corso si articola in periodi di attività didattica, di tirocinio operativo e di formazione libera.

2. L'attività didattica, di durata non inferiore a 6 mesi, è rivolta all'approfondimento di tematiche in ambito giuridico, economico e storico-sociologico connesse all'attività istituzionale del Ministero dell'interno, nonché all'apprendimento delle tecniche di analisi, elaborazione e gestione delle funzioni del dirigente pubblico, ivi compresi l'uso degli strumenti informatici e le tecniche di comunicazione e di mediazione dei conflitti sociali. Le lezioni sono svolte in ogni caso con modalità atte a favorire l'analisi e la soluzione di problemi operativi. È considerata attività didattica anche la partecipazione a conferenze, convegni e seminari presso la Scuola, ovvero presso altre istituzioni pubbliche di formazione ed università su temi d'interesse dell'amministrazione dell'interno.

3. Nel programma del corso una parte dell'attività didattica è destinata a specifici moduli per l'approfondimento di una o più lingue straniere, da individuarsi a cura del direttore della Scuola in relazione alle conoscenze linguistiche dei corsisti, nonché per l'approfondimento dell'informatica.

4. Il tirocinio operativo, di durata non inferiore a 3 mesi, è svolto presso gli uffici centrali dell'amministrazione dell'interno secondo criteri volti ad assicurare l'acquisizione di un ampio ventaglio di esperienze professionali.

5. Durante il periodo di formazione libera la Scuola assicura la presenza di *tutor* per le esigenze di supporto didattico alle attività di studio e ricerca dei frequentatori.

6. La Scuola predispone per ciascun funzionario una scheda curriculare sull'attività svolta, sul profitto, sulle specifiche attitudini dimostrate e sul comportamento tenuto durante lo svolgimento del ciclo formativo. La scheda è compilata sulla base di apposite relazioni dei docenti incaricati dell'attività didattica e dei dirigenti generali preposti agli uffici centrali presso i quali è svolto il tirocinio operativo, nonché, per quanto attiene al comportamento tenuto durante il ciclo formativo, sulla base delle valutazioni del direttore della Scuola.

Art. 3.

Valutazione ai fini del superamento del periodo di prova

1. Al termine del ciclo formativo del primo anno di corso, per il superamento del periodo di prova, i frequentatori sostengono un colloquio interdisciplinare sulle materie che hanno formato oggetto dell'attività didattica e discutono una tesi svolta per iscritto su un

argomento scelto tra quelli individuati dal direttore della Scuola nell'ambito delle medesime materie. La tesi deve comprendere la risoluzione di un caso di studio.

2. La commissione giudicatrice è composta del direttore della Scuola, che la presiede, di tre docenti del corso, scelti dal comitato direttivo della Scuola, e del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali o di un suo delegato.

3. Il giudizio di idoneità è espresso sulla base delle annotazioni riportate nella scheda curriculare e delle risultanze del colloquio.

4. I funzionari valutati idonei sono confermati in ruolo. Il giudizio di non idoneità comporta la risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 4.

Modalità di svolgimento del ciclo formativo del secondo anno di corso

1. Il ciclo formativo del secondo anno di corso è dedicato prevalentemente all'applicazione pratica e si articola in:

a) un periodo di tirocinio operativo, di durata non inferiore a 6 mesi, presso gli uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno per la verifica e la sperimentazione sul campo delle conoscenze e delle metodologie di lavoro acquisite nel corso dell'attività formativa. I funzionari sono addetti, a rotazione, ai diversi servizi nei quali si articola la struttura cui sono destinati;

b) un periodo di tirocinio operativo, di durata non inferiore a 2 mesi, presso gli Uffici territoriali del Governo;

c) un periodo di applicazione, anche non consecutivo, presso altre amministrazioni pubbliche, ovvero aziende pubbliche e private ovvero presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali.

2. Il programma del secondo anno di corso prevede anche un periodo dedicato alla attività didattica.

3. A cura della Scuola sono annotate nella scheda curriculare di cui all'articolo 2, comma 6, secondo i criteri ivi indicati, le valutazioni espresse nei confronti di ciascun funzionario dai dirigenti generali preposti agli uffici presso i quali sono svolti i periodi di tirocinio operativo.

4. Al termine del ciclo formativo la commissione giudicatrice di cui all'articolo 3, comma 2, formula per ciascun funzionario una valutazione complessiva, espressa in trentesimi, sulla base delle risultanze della scheda curriculare e dell'esito di un colloquio sulle esperienze maturate.

5. La graduatoria, formata sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso e nel giudizio conclusivo del biennio di formazione, determina la posizione in ruolo.

6. Al termine del biennio di formazione iniziale i consiglieri sono nominati vice prefetti aggiunti.

7. Per ciascun anno di corso, ai frequentatori è garantita la fruizione dei periodi di ferie previsti dalla disciplina negoziale adottata ai sensi delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 5.

Assenze durante il corso di formazione iniziale

1. Nel primo anno di corso, le assenze superiori al venti per cento delle giornate effettive di svolgimento dell'attività didattica, ovvero al venti per cento delle giornate lavorative previste per il tirocinio operativo, comportano, se le assenze sono senza giustificazione, l'esclusione del funzionario dall'ulteriore frequenza del corso e la risoluzione del rapporto d'impiego. Se le assenze sono giustificate, il funzionario è tenuto a completare il periodo di tirocinio operativo, ovvero, relativamente all'attività didattica, a frequentare il corso di formazione dell'anno successivo, se previsto, ovvero appositi corsi individuati dal direttore della Scuola, sentito il comitato direttivo.

2. Nel secondo anno di corso, in caso di assenze per oltre il venti per cento delle giornate lavorative previste dal programma del corso, il funzionario è tenuto a completare i periodi di tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il direttore della Scuola, sentito il comitato direttivo, individua le modalità di espletamento delle prove di esame previste, rispettivamente, dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 4.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità alla disciplina negoziale adottata ai sensi delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 6.

Trattamento economico durante il corso iniziale

1. Il trattamento economico del consigliere è definito dalla disciplina negoziale indicata nell'articolo 5, comma 4.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 luglio 2002

Il Ministro: PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2002
Registro n. 10 Ministeri istituzionali, foglio n. 91

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amininistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», è il seguente:

«Art. 5 *(Formazione iniziale)*. — 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad un ufficio territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni».

— Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», è il seguente:

«1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'art. 5, hanno prestato servizio presso gli uffici territoriali del Governo per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni».

— Il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della funzione pubblica del 10 settembre 1980 reca: «Istituzione della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno».

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante il «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:

«Art. 9 *(Estensione di disciplina alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno)*. — 1. Per la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con decreto interministeriale 10 settembre 1980, l'organizzazione interna e il suo funzionamento, comprese le modalità di attribuzione degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi, sono definiti con deliberazione del direttore della Scuola, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'interno. Resta affidata alla determinazione del Ministro la composizione del comitato direttivo della Scuola.

2. Le attività della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno possono svolgersi anche in favore del personale di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere, nonché in favore di giovani laureati per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. A tale fine essa può associarsi, convenzionarsi, costituire consorzi e promuovere attività di partenariato con istituzioni e società, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti nel campo dell'alta formazione, anche per lo svolgimento di attività di ricerca e studio».

Nota all'art. 4:

— Il capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concerne il «Procedimento negoziale».

Nota all'art. 5:

— Per il capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», si vedano le note all'art. 4.

02G0224

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2002.

Emissione nell'anno 2002 di un francobollo celebrativo del vertice NATO-Federazione Russa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, in corso di perfezionamento, con il quale sono state autorizzate emissioni integrative di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2002, in corso di perfezionamento, con il quale sono state autorizzate altre emissioni integrative di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con una ulteriore emissione di carte valori postali celebrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2002, di un francobollo celebrativo del vertice NATO-Federazione Russa.

2. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche della carta valore postale di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Ministero delle Comunicazioni, foglio n. 68

02A11186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2002.

Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 10 della regione Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la comunicazione del Presidente del Senato della Repubblica n. 4548/S in data 31 luglio 2002, relativa alla vacanza di un seggio attribuito con il sistema maggioritario nel collegio uninominale n. 10 della regione Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 10 della regione Toscana sono convocati per il giorno di domenica 27 ottobre 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

02A11272

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2002.

Interventi straordinari ed urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari giunti irregolarmente sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3242).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare un eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Considerato che occorre con ogni urgenza ovviare a difficoltà di natura prettamente operativa della Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

Ravvisata la necessità, quindi, di porre in atto misure idonee per affrontare la situazione di emergenza conseguente alla costante affluenza di cittadini stranieri irregolari in Italia, rispetto a cui appare strumentale anche la definizione di apposite procedure volte a conseguire il risultato dell'emersione del lavoro irregolare;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'interno;

Acquisita l'intesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, avvalendosi degli uffici dipartimentali, promuove e coordina le attività dei prefetti e degli altri soggetti pubblici e privati volte a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al continuo e massiccio afflusso di cittadini stranieri giunti irregolarmente sul territorio nazionale.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, il predetto Dipartimento si avvale dalle competenti strutture delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.

Art. 2.

1. Al fine di accelerare le procedure connesse alla valutazione delle istanze di asilo degli stranieri giunti irregolarmente in Italia, la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, può effettuare le audizioni anche in ambito locale.

2. La Commissione centrale può operare, per il periodo di emergenza con la maggioranza dei componenti.

Art. 3.

1. Per far fronte ad una più efficace gestione dei compiti connessi alla procedura di emersione del lavoro irregolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare, tramite una impresa di fornitura di lavoro temporaneo, nel limite massimo di trecento unità, prestatori di lavoro temporaneo per l'espletamento delle operazioni direttamente connesse alla predetta procedura.

2. Al fine di accelerare il procedimento per la selezione della società di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a ricorrere a trattativa privata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.

3. Al fine dell'assunzione delle iniziative contrattuali di cui al presente articolo è autorizzata la deroga all'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

Art. 4.

1. Alle spese relative all'attuazione all'art. 3 della presente ordinanza, nel limite massimo di € 1.948.317,00, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, capitolo di bilancio n. 7141 della U.P.B. 2.2.3.3. dello stato di previsone del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2002.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A11290

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 agosto 2002.

Mancato riconoscimento alla sig.ra Kollmann Christine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Kollman Christine, nata il 19 luglio 1968 a Kamen (Germania), cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico diplom-sozialarbeiterin conseguito presso la «Fachhochschule» di Dortmund come attestato in data 9 febbraio 1994;

Rilevato che in Germania la professione di assistente sociale è regolamentata e che è necessario il riconoscimento statale che non risulta prodotto dalla richiedente;

Preso atto della determinazione della Conferenza dei servizi del 28 settembre 1999;

Considerato che, con le comunicazioni del 19 ottobre 1999 e del 18 settembre 2000 questa amministrazione, ha rinnovato la richiesta di produzione della documentazione mancante;

Ritenuto che l'onere di allegare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura di riconoscimento del titolo professionale — ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo — incombe necessariamente sullo stesso richiedente;

Considerato che, nonostante il tempo trascorso dalla richiesta di questa amministrazione la sig.ra Kollmann non ha provveduto a trasmettere la documentazione suindicata;

Ritenuto che in mancanza di tali documenti la procedura non può essere utilmente proseguita;

Decreta:

La domanda della sig.ra Kollmann Christine, nata a Kamen (Germania) il 19 luglio 1968 cittadina tedesca, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio della professione in Italia, è respinta.

Roma, 27 agosto 2002

Il vice capo del Dipartimento: NERI

02A11197

DECRETO 27 agosto 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Serrano Savignone Marisol del Pilar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Serrano Savignone Marisol del Pilar, nata a Temuco (Cile) il 15 gennaio 1965, cittadina cilena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale, di cui è in possesso, conseguito in Cile ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di Licenciado en psicologia conseguito presso l'«Universidad de la Frontiera de Temuco» in data 19 marzo 1998;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de psicologos de Chile» come attestato in data maggio 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 maggio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'esercizio della professione e dell'iscrizione alla sezione A, dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Roma in data 30 gennaio 2002 con scadenza in data 30 novembre 2002, per motivi di studio;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Serrano Savignone Marisol del Pilar, nata a Temuco (Cile) il 15 gennaio 1965, cittadina cilena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998.

Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire — ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 — l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Roma, 27 agosto 2002

Il vice capo del Dipartimento: NERI

02A11198

DECRETO 27 agosto 2002.

Riconoscimento al sig. Klaus Rudiger Franck di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Klaus Rudiger Franck nato il 6 luglio 1957 a Oberhausen (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale zeugnis uber die diplomhauptprufung diplom-ingenieurs FH conseguito il 10 marzo 1982 presso la «Universitat Fridericiana zu Karlsruhe» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico (Germania);

Considerato inoltre che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Vista la nuova domanda presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, sopra citato;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e dell'iscrizione all'albo nella sez. A, settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Klaus Rudiger Franck, nato il 6 luglio 1957 a Oberhausen (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri — sez. A, settore industriale — e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 27 agosto 2002

Il vice capo del Dipartimento: NERI

02A11199

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 settembre 2002.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE ed extra UE, variazione di provenienza, di contenuto di nicotina e condensato, di denominazione e radiazione di alcune marche, inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che occorre inserire nella tabella B — sigari e sigaretti — allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, alcuni prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti dai fornitori esteri;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE ed extra UE (in conformità ai prezzi richiesti dalle ditte fornitrici) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle A, B e C allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni;

Ritenuto, infine, che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici:

all'inserimento nella tariffa di vendita, tra le marche di provenienza UE, di alcuni prodotti attualmente iscritti tra le marche di provenienza extra UE;

alla modifica del contenuto dichiarato di nicotina e condensato di una marca di sigarette;

al cambio di denominazione nonché alla radiazione di alcune marche di tabacchi lavorati già iscritti nella tariffa di vendita al pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B — sigari e sigaretti — allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B – SIGARI –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€				
273,81	54,40	90,67	125,12	544,00
478,17	95,00	158,33	218,50	950,00
880,83	175,00	291,67	402,50	1.750,00

TABELLA B – SIGARETTI –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€				
8,05	1,60	2,67	3,68	16,00
322,13	64,00	106,67	147,20	640,00

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle A, B e C allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti Nazionali

SIGARETTE	mg nicotina	sigaretta condensato	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
SAX ULTRA	0,3	3,0	100,00	20	2,00
MS 821 SPECIAL	1,0	10,0	115,00	20	2,30
MS 821 ONE	0,1	1,0	115,00	20	2,30

Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARETTE	mg nicotina	sigaretta condensato	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
FORTUNA ULTRA LIGHTS	0,4	5,0	100,00	20	2,00
REYNOLDS	1,0	12,0	150,00	20	3,00
REYNOLDS LIGHTS	0,7	8,0	150,00	20	3,00
ROUTE 66	0,9	12,0	100,00	20	2,00
ROUTE 66 LIGHTS	0,6	8,0	100,00	20	2,00

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
EL CREDITO CHURCHILL	1.800,00	1	9,00
EL CREDITO TORPEDO N.2	1.750,00	1	8,75
EL CREDITO CRISTAL DE LUXE	2.200,00	1	11,00
EL CREDITO ROBUSTO	1.520,00	1	7,60
EL CREDITO N.4	1.120,00	1	5,60
EL CREDITO EXQUISITOS	980,00	5	24,50
EL CREDITO PURITOS	420,00	5	10,50
JOYA DE NICARAGUA PICCOLINO MADURO	560,00	1	2,80
JOYA DE NICARAGUA PETITS MADURO	750,00	1	3,75
JOYA DE NICARAGUA NUMERO 6 MADURO	940,00	1	4,70
JOYA DE NICARAGUA CONSUL MADURO	950,00	1	4,75
JOYA DE NICARAGUA TORPEDO MADURO	1.100,00	1	5,50
ROSALONES PETITS	560,00	1	2,80
ROSALONES ROBUSTO	700,00	1	3,50
ZINO MOUTON CADET DOUBLE CORONA	1.900,00	4	38,00
ZINO MOUTON CADET DOUBLE CORONA	1.900,00	10	95,00
ZINO MOUTON CADET DOUBLE CORONA	1.900,00	1	9,50
AVO CLASSIC PURITOS	320,00	10	16,00
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PRESIDENT	3.740,00	1	18,70
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PRESIDENT	3.740,00	5	93,50
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PG X	3.340,00	1	16,70
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PIRATE	3.740,00	1	18,70
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PIRATE	3.740,00	5	93,50

SIGARI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PG	2.980,00	1	14,90
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PG	2.980,00	5	74,50
GRAYCLIFF PROFESSIONALE CORONAS	2.420,00	1	12,10
GRAYCLIFF PROFESSIONALE CORONAS	2.420,00	5	60,50
CHARLES FAIRMORN TRADITION PUROS FINOS ROBUSTOS	1.060,00	3	15,90
CHARLES FAIRMORN TRADITION PUROS FINOS ROBUSTOS	1.060,00	1	5,30
CHARLES FAIRMORN TRADITION PUROS FINOS CLASSIC TUBES	1.300,00	3	19,50
CHARLES FAIRMORN TRADITION PUROS FINOS CLASSIC TUBES	1.300,00	1	6,50
CHARLES FAIRMORN PUROS DE NICARAGUA LINDAS	960,00	10	48,00
CHARLES FAIRMORN PUROS DE NICARAGUA LINDAS	960,00	1	4,80
CHARLES FAIRMORN PUROS DE NICARAGUA CORONAS	1.060,00	10	53,00
CHARLES FAIRMORN PUROS DE NICARAGUA CORONAS	1.060,00	1	5,30
PARTICULARES PETIT	840,00	25	105,00
PARTICULARES PETIT	840,00	1	4,20
PARTICULARES LINDAS	860,00	25	107,50
PARTICULARES LINDAS	860,00	1	4,30
PARTICULARES N.4	920,00	25	115,00
PARTICULARES N.4	920,00	1	4,60
PARTICULARES ROTHSCHILD	1.040,00	25	130,00
PARTICULARES ROTHSCHILD	1.040,00	1	5,20
PARTICULARES CHURCHILL	1.160,00	25	145,00
PARTICULARES CHURCHILL	1.160,00	1	5,80

SIGARI ALTRI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
CANDLE LIGHT AROMA CHERRY	160,00	1	0,80
CANDLE LIGHT AROMA VANILLA	160,00	1	0,80

SIGARETTI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
LA PAZ CIGARILLOS WILDE	16,00	1	0,04
WILLEM II PRIMO PANATELLA-UNO	20,00	1	0,05
ROMEO Y JULIETA MINI	188,00	10	4,70
ROMEO Y JULIETA MINI	188,00	20	9,40
QUINTERO CLUB	208,00	20	10,40
COHIBA MINI	220,00	10	5.50
DOMAINE AVO PURITOS	640,00	10	16,00

SIGARETTI ALTRI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
CANDLE LIGHT MINI CHERRY CIGARS	124,00	20	6,20

TABACCO DA FUMO TRINCIATO
(TABELLA C)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Conf. gr.	Euro Conf.
NINETEEN O'FOUR VANILLA	92,00	50	4,60
NINETEEN O'FOUR CHERRY	92,00	50	4,60
AMPHORA MELLOW BLEND	120,00	50	6,00
W.O. LARSEN SIMPLY UNIQUE	130,00	50	6,50
W.O. LARSEN SMOOTH & TASTY	130,00	50	6,50
W.O. LARSEN A TRUE DELIGHT	130,00	50	6,50

SIGARI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza extra UE)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
MONTESANTO ÓPALO DE FUEGO	600,00	6	18,00
MONTESANTO ÓPALO DE FUEGO	600,00	10	30,00
MONTESANTO ÓPALO DE FUEGO	600,00	20	60,00
MONTESANTO CHICA	460,00	10	23,00
MONTESANTO CHICA	460,00	25	57,50
MONTESANTO ARACUNA	1.700,00	3	25,50
MONTESANTO ARACUNA	1.700,00	10	85,00
MONTESANTO ARACUNA	1.700,00	25	212,50
MONTESANTO NICOLÁS MONARDE	544,00	8	21,76
MONTESANTO NICOLÁS MONARDE	544,00	12	32,64
MONTESANTO NICOLÁS MONARDE	544,00	20	54,40
MONTESANTO BERNABE' COBO	580,00	6	17,40
MONTESANTO BERNABE' COBO	580,00	12	34,80
MONTESANTO BERNABE' COBO	580,00	20	58,00
MONTESANTO CARIÑO	1.400,00	3	21,00
MONTESANTO CARIÑO	1.400,00	6	42,00
MONTESANTO CARIÑO	1.400,00	10	70,00
MONTESANTO CARIÑO	1.400,00	20	140,00
MONTESANTO MANOLETE	760,00	6	22,80
MONTESANTO MANOLETE	760,00	10	38,00
MONTESANTO MANOLETE	760,00	20	76,00
MONTESANTO BAHIA DE BARIAY	1.240,00	3	18,60
MONTESANTO BAHIA DE BARIAY	1.240,00	10	62,00
MONTESANTO BAHIA DE BARIAY	1.240,00	25	155,00
MONTESANTO AZTECA	1.320,00	3	19,80
MONTESANTO AZTECA	1.320,00	10	66,00
MONTESANTO AZTECA	1.320,00	25	165,00
MONTESANTO MORGAN	1.200,00	3	18,00
MONTESANTO MORGAN	1.200,00	10	60,00
MONTESANTO MORGAN	1.200,00	25	150,00
MONTESANTO SOLEA'	1.080,00	3	16,20
MONTESANTO SOLEA'	1.080,00	10	54,00
MONTESANTO SOLEA'	1.080,00	25	135,00

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
MONTESANTO FLECHA DE ORO	920,00	3	13,80
MONTESANTO FLECHA DE ORO	920,00	10	46,00
MONTESANTO FLECHA DE ORO	920,00	25	115,00
MONTESANTO DON JUAN	1.480,00	3	22,20
MONTESANTO DON JUAN	1.480,00	10	74,00
MONTESANTO DON JUAN	1.480,00	25	185,00
MONTESANTO LUIS DE TORRES	1.320,00	3	19,80
MONTESANTO LUIS DE TORRES	1.320,00	10	66,00
MONTESANTO LUIS DE TORRES	1.320,00	25	165,00
MONTESANTO RODRIGO DE JEREZ	1.400,00	3	21,00
MONTESANTO RODRIGO DE JEREZ	1.400,00	10	70,00
MONTESANTO RODRIGO DE JEREZ	1.400,00	25	175,00
MONTESANTO RADAMÈS	1.280,00	3	19,20
MONTESANTO RADAMÈS	1.280,00	10	64,00
MONTESANTO RADAMÈS	1.280,00	25	160,00
MONTESANTO PLÁCIDO DON	1.300,00	3	19,50
MONTESANTO PLÁCIDO DON	1.300,00	10	65,00
MONTESANTO PLÁCIDO DON	1.300,00	25	162,50
MONTESANTO EL DUENDE	1.540,00	3	23,10
MONTESANTO EL DUENDE	1.540,00	10	77,00
MONTESANTO EL DUENDE	1.540,00	25	192,50
MONTESANTO AMADOR	1.640,00	3	24,60
MONTESANTO AMADOR	1.640,00	10	82,00
MONTESANTO AMADOR	1.640,00	25	205,00
MONTESANTO CHURCHILL	1.700,00	3	25,50
MONTESANTO CHURCHILL	1.700,00	10	85,00
MONTESANTO CHURCHILL	1.700,00	25	212,50
MONTESANTO GRAN ALMIRANTE	2.000,00	3	30,00
MONTESANTO GRAN ALMIRANTE	2.000,00	10	100,00
MONTESANTO GRAN ALMIRANTE	2.000,00	25	250,00
MONTESANTO HIDALGO	1.320,00	3	19,80
MONTESANTO HIDALGO	1.320,00	10	66,00
MONTESANTO HIDALGO	1.320,00	25	165,00
MONTESANTO EL CACIQUE	1.800,00	3	27,00
MONTESANTO EL CACIQUE	1.800,00	10	90,00
MONTESANTO EL CACIQUE	1.800,00	25	225,00
MONTESANTO ABUELO	1.900,00	3	28,50
MONTESANTO ABUELO	1.900,00	10	95,00
MONTESANTO ABUELO	1.900,00	25	237,50
MONTESANTO TORRE	1.600,00	3	24,00
MONTESANTO TORRE	1.600,00	10	80,00
MONTESANTO TORRE	1.600,00	25	200,00
MONTESANTO DON QUIJOTE	1.600,00	3	24,00
MONTESANTO DON QUIJOTE	1.600,00	10	80,00
MONTESANTO DON QUIJOTE	1.600,00	25	200,00
MONTESANTO CENTENARIO	1.080,00	10	54,00
MONTESANTO CENTENARIO	1.080,00	25	135,00
MONTESANTO GAMBOA	1.480,00	3	22,20
MONTESANTO GAMBOA	1.480,00	10	74,00
MONTESANTO GAMBOA	1.480,00	25	185,00
MONTESANTO AMADOR GUERRERO	1.660,00	3	24,90
MONTESANTO AMADOR GUERRERO	1.660,00	10	83,00
MONTESANTO AMADOR GUERRERO	1.660,00	25	207,50
MONTESANTO TORPEDO	1.600,00	3	24,00
MONTESANTO TORPEDO	1.600,00	10	80,00
MONTESANTO TORPEDO	1.600,00	25	200,00

Art. 3.

L'inserimento nella tariffa di vendita dei sottoindicati prodotti è variato come segue:

Sigari naturali:

Carbonell favoritos (conf. da 25 pezzi);
Carbonell panetelas (conf. da 25 pezzi);
Carbonell palmas (conf. da 25 pezzi);
Carbonell exclusivos (conf da 25 pezzi);
Carbonell toro (conf. da 25 pezzi);

Da:	A:
Sigari e sigaretti	Sigari e sigaretti
Tabella B	Tabella B
Prodotti esteri	Prodotti esteri
(Marche di Provenienza Extra UE)	(Marche di Provenienza UE)

Art. 4.

Il contenuto di nicotina e di condensato della sottoindicata marca di sigarette è così modificato:

Marca	Mg/sigaretta Nicotina/condensato da		Mg/sigaretta Nicotina/condensato a	
Kent, K.S.F. (Ast.)	0,9	12,0	0,8	10,0

Art. 5.

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato è variata come segue:

Sigari naturali:

da Panabanos señorita a Montesanto señorita;
da Panabanos campeador a Montesanto campeador;
da Panabanos coronita a Montesanto coronita;
da Panabanos lanceros a Montesanto lanceros;
da Panabanos perlita a Montesanto perlita;
da Panabanos preciosos a montesanto preciosos;

Tabacco da fumo per pipa:

da Amphora regular a Amphora original blend;
da Amphora black special reserve a Amphora black cavendish special reserve;
da Amphora golden special reserve a Amphora golden blend special reserve.

Art. 6.

Le seguenti marche di sigari sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

Montecristo Montecristo a;
Sancho Panza Sanchos;
Cohiba Esplendidos;
Trinidad Fundadores.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2002

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 35

02A11273

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 agosto 2002.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «NAS 133 Shampoo».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 27 settembre 1985 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Nova Argentia S.r.l. - Gorgonzola (Milano), a porre in vendita il presidio medico chirurgico «NAS 133 shampoo» - registrazione n. 13.443;

Vista la nota datata 8 giugno 2001 con la quale l'ufficio IX di questa Direzione ha richiesto all'Istituto superiore di sanità la verifica della documentazione relativa al presidio medico chirurgico sopra indicato;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 14 giugno 2001;

Vista la nota n. 800.5/R.P.648/4624 datata 29 aprile 2002 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Nova Argentia S.r.l.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico: NAS 133 SHAMPOO - registrazione n. 13.443, ditta Nova Argentia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11230

DECRETO 27 agosto 2002.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Unigal».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 15 dicembre 1980 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Uniderm Farmaceutici S.r.l. - Roma, a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Unigal» - registrazione n. 10.817;

Vista la nota datata 26 giugno 2001 con la quale l'ufficio IX di questa Direzione ha richiesto all'Istituto superiore di sanità la verifica della documentazione relativa al presidio medico chirurgico sopra indicato;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 27 settembre 2001;

Vista la nota n. 800.5/R.P.968/4627 datata 29 aprile 2002 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Uniderm Farmaceutici S.r.l.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico: UNIGAL - registrazione n. 10.817, ditta Uniderm Farmaceutici S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11231

DECRETO 27 agosto 2002.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Cruzzy polvere».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 22 giugno 1992 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Celsius S.p.a. - Peschiera Borromeo (Milano), a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Cruzzy polvere» - registrazione n. 10.495;

Vista la nota datata 27 ottobre 1999 con la quale l'ufficio IX di questa Direzione ha richiesto all'Istituto superiore di sanità la verifica della documentazione relativa al presidio medico chirurgico sopra indicato;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 15 ottobre 2001;

Vista la nota n. 800.5/R.P.583/4628 datata 29 aprile 2002 con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Celsius S.p.a.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico: CRUZZY POLVERE - registrazione n. 10.495, ditta Celsius S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11232

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 18 giugno 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in occasione del X anniversario della strage di Capaci, nel valore di € 0,62 - posta prioritaria.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto 24 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 3 giugno 1999, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 28 febbraio 2002, n. 50), di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2002, in corso di perfezionamento che prevede, fra l'altro, l'emissione di un francobollo commemorativo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in occasione del X anniversario della strage di Capaci;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, per il servizio prioritario, un francobollo commemorativo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in occasione del X anniversario della strage di Capaci, nel valore di € 0,62.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quattro con inchiostro interferenziale trasparente - oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 31,00».

La vignetta raffigura, in primo piano, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i giudici-simbolo della lotta alla mafia uccisi rispettivamente il 23 maggio e il 19 luglio del 1992; in alto è rappresentata una bilancia, il caratteristico emblema della giustizia.

Completano il francobollo le leggende «GIOVANNI FALCONE 1939-1992 e PAOLO BORSELLINO 1940-1992», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, è di formato 40×14 e fustellatura e dentellatura 11, recante in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) ai due lati verticali, mentre al lato

superiore e alla base presenta un margine bianco di mm 1. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 esemplari, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Esso presenta una fascia lungo il lato destro su cui è riportato il numero progressivo. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Grammatura: 90 gr/mq. Supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq. Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Stampa: a cura dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A11190

DECRETO 24 luglio 2002.

Rettifica al decreto interministeriale 18 ottobre 1999 recante francobollo celebrativo della preparazione al Giubileo dedicato alla riapertura della Basilica Superiore di San Francesco di Assisi, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della preparazione al Giubileo;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, n. 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Vista la nota 29 gennaio 2002 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con la quale si precisa che il francobollo dedicato alla riapertura della Basilica Superiore di San Francesco di Assisi è stato realizzato con l'aggiunta in oro;

Ravvisata la necessità di rettificare il decreto interministeriale 18 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 2 dicembre 1999;

Decreta:

Al secondo capoverso, terzo rigo, del decreto interministeriale 18 ottobre 1999, citato nelle premesse, le parole «due calco», sono sostituite dalle seguenti: «due calco di cui uno oro».

Roma, 24 luglio 2002

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A11187

DECRETO 24 luglio 2002.

Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo del Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino, nel IV centenario della nascita, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 28 febbraio 2002, n. 50), di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002» integrato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 19 giugno 2002, n. 142), che prevede fra l'altro l'emissione di francobolli commemorativi del Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino, nel IV centenario della nascita;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo commemorativo del Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino, nel IV centenario della nascita, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta raffigura, in primo piano a destra, l'immagine del Cardinale Mazzarino e, sullo sfondo a sinistra, una veduta della collina, in Pescina, con la casa natale dello statista, divenuta Museo.

Completano il francobollo la leggenda «1602-1661 CARDINALE GIULIO RAIMONDO MAZZARINO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il Segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A11188

DECRETO 24 luglio 2002.

Determinazione e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Santa Maria Goretti, nel centenario della morte, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ed il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 50 del 28 febbraio 2002), di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo commemorativo di Santa Maria Goretti, nel centenario della morte, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta raffigura una immagine di Maria Goretti, canonizzata da Papa Pio XII il 24 giugno 1950; sullo sfondo è rappresentato un giglio stilizzato.

Completano il francobollo la leggenda «SANTA MARIA GORETTI», le date «1890-1902», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il Segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A11189

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Piccola società cooperativa maremmana a responsabilità limitata», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 febbraio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La socieà cooperativa «Piccola società cooperativa maremmana a responsabilità limitata», con sede in Grosseto (codice fiscale n. 01181730530), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Francesco Carri, nato a Grosseto il 27 agosto 1954, domiciliato in Grosseto, via Giotto n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11194

DECRETO 12 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Top società cooperativa a r.l.», in Gattinara, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 aprile 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Top società cooperativa a r.l.», con sede in Gattinara (Vercelli) (codice fiscale n. 01839010020), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Andrea Iaretti, nato a Biella il 30 agosto 1972, domiciliato in Gattinara (Vercelli), corso Vercelli n. 120, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11195

DECRETO 12 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Icaro - Società cooperativa di servizi a r.l.», in Biella, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 ottobre 2001 e del successivo accertamento ispettivo dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Icaro - Società cooperativa di servizi a r.l.», con sede in Biella (codice fiscale 01804730024), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e la dott.ssa Giulia Motta, nata a Biella il 19 luglio 1967, domiciliata in Biella, via P. Micca n. 16, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11196

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 agosto 2002.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Scongelando - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Rosa Barra in data 22 ottobre 1992 - repertorio n. 7167 - registro società n. 1240/92 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5577;

2) società cooperativa «La Maiorese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maiori, costituita per rogito notar Matteo Pisani in data 13 maggio 1946 - repertorio n. 3700 - registro società n. 1759/2868 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 50;

3) società cooperativa «Solaris - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno, costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 16 giugno 1987 - repertorio n. 16860 - registro società n. 1203/87 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4544;

4) società cooperativa «Eurocoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Francesco Fimiani in data 6 marzo 1993 - repertorio n. 35018 - registro società n. 26119 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5646.

Salerno, 26 agosto 2002

Il direttore reggente: CAPUANO

02A11191

DECRETO 28 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Città del Sole a r.l.», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Città del Sole a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Macrì in data 14 dicembre 1970, repertorio n. 45594, registro società n. 2/71 - tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 agosto 2002

Il direttore provinciale: LAGANÀ

02A11192

DECRETO 28 agosto 2002.

Scioglimento di sette società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative, sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Afficoop a r.l.», con sede in Marina di Gioiosa Jonica, costituita per rogito notaio Erminia Labbadia in data 31 agosto 1982 - repertorio n. 25096, registro società n. 945 - tribunale di Locri;

società cooperativa «Centro di educazione ambientale - C.E.AM. a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Rosanna Zumbo in data 11 febbraio 1997 - repertorio n. 3580, registro delle imprese n. 134590 - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

«Società cooperativa Santa Maria a r.l.», con sede in Caulonia, costituita per rogito notaio Clara Fazio in data 23 ottobre 1990 - repertorio n. 800, registro società n. 2408 - tribunale di Locri;

società cooperativa «Cooperativa Rhegium a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Rossella Maria De Giorgio in data 4 gennaio 1999 - repertorio n. 26682, registro delle imprese n. 141019 - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

società cooperativa «Linea Azzurra a r.l.», con sede in Gioia Tauro, costituita per rogito notaio Patrizia Vicari in data 11 febbraio 1997 - repertorio n. 1298, registro delle imprese n. 133748 - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

società cooperativa «Cooperativa Agricola Mamerto», con sede in Oppido Mamertina, costituita per rogito notaio Domenico Florio in data 22 gennaio 1977 - repertorio n. 22351/6715, registro società n. 410 - tribunale di Palmi;

società cooperativa «Società cooperativa Italservice», con sede in San Martino di Taurianova, costituita per rogito notaio Concetta Maria Costa in data 22 febbraio 1996 - repertorio n. 7705, registro delle imprese n. 128286 - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 agosto 2002

Il direttore provinciale: LAGANÀ

02A11193

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 settembre 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della giunta regionale agricoltura della regione Lombardia, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della direzione regionale delle politiche agricole di mercato della regione Veneto, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate, in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Lombardia provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate «Pinot B», «Chardonnay», «Pinot N», «Pinot G», «Riesling Italico», «Trebbiano di Soave B» e «Moscato».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 3 settembre 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A11228

DECRETO 3 settembre 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella provincia autonoma di Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato del Dipartimento all'agricoltura e al patrimonio della provincia autonoma di Bolzano, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della direzione regionale delle politiche agricole di mercato della regione Veneto, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura e alla montagna della provincia autonoma di Trento, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Bolzano provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazioni di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Alto Adige» o «Sudtirol» o «Sudtiroler»;

«Lago di Caldaro» o «Caldaro»;

«Valdadige» o «Etschtaler».

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 3 settembre 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A11229

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 maggio 2002.

Programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. URBAN - ITALIA.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997, che, tra le funzioni mantenute allo Stato, individua la «promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento della Commissione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) n. 1261/1999 del 21 giugno 1999;

Vista la comunicazione agli Stati membri della Commissione europea n. 2000/C141/04 del 28 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea, serie C 141/8 del 19 maggio 2000, recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, URBAN II;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 11339/487 del 23 novembre 1998, di assegnazione delle competenze in materia di programmi comunitari alla Direzione generale del coordinamento territoriale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 2000, concernente l'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria;

Vista la deliberazione assunta dal CIPE in data 22 giugno 2000, n. 67, con la quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i criteri di finanziamento della quota nazionale pubblica del programma URBAN II per il periodo 2000/2006;

Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 2050 del 1° agosto 2000;

Visto il decreto del 19 luglio 2000 del Ministro dei lavori pubblici pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2000;

Visto in particolare l'art. 2 del sopra indicato decreto ministeriale del 19 luglio 2000 che destina i finanziamenti di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale all'attivazione sul territorio nazionale di un numero complessivo di otto programmi, di cui quattro nelle regioni interessate dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 e quattro nelle restanti regioni;

Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici n. 1283/2000/SP del 2 agosto 2000, inviata alla Commissione europea, con la quale viene avanzata richiesta di ampliamento del numero di programmi da finanziare;

Vista la nota della Commissione europea, prot. D (OO)7504 del 25 settembre 2000, che amplia il numero dei programmi da finanziare da otto a dieci;

Vista la nota n. 1354 del 19 settembre 2000 d'intesa - Ministero lavori pubblici Direzione generale del coordinamento territoriale - Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione - con la quale sono stati definiti i criteri di valutazione dei programmi, come previsto all'art. 13, punto 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000;

Visto l'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000, recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che a titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2000, concede a ciascuno dei primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con procedure e modalità da definire con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un contributo fino a lire 10 miliardi (5,16 Meuro), per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi (51,65 Meuro) annue, per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 415 dell'11 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2001;

Considerato che le risorse previste per gli anni 2001 e 2002 dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000 sono state iscritte sul capitolo 7493 (ex 8620) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie»;

Decretano:

Art. 1.

Finanziamento

1. A valere sulle disponibilità di cui all'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000, sono finanziati i 20 programmi già ammessi e valutati, che risultano utilmente collocati dall'undicesimo al trentesimo posto

nella graduatoria generale, relativa al programma Urban II di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dei lavori pubblici dell'11 aprile 2001, richiamato in premessa.

Art. 2.

Gestione del finanziamento

1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può utilizzare le risorse di cui all'art. 1 fino ad una quota del 2 per cento, per attività di coordinamento, di assistenza tecnica e monitoraggio, di valutazione e di ricerca, connesse all'attuazione dei programmi.

2. Per i comuni promotori dei programmi che ricadono nelle aree appartenenti alle regioni dell'obiettivo 1, il finanziamento concesso, pari al massimo a lire 9,8 miliardi (5,06 Meuro), deve costituire non più del 70 per cento del costo totale del programma; le restanti risorse necessarie per la realizzazione del programma sono reperite sia con finanziamenti pubblici (regionali, comunali o di altri enti pubblici territoriali) che privati.

3. Per i comuni promotori dei programmi che ricadono nelle aree fuori dalle regioni dell'obiettivo 1, il finanziamento concesso, pari al massimo a lire 9,8 miliardi (5,06 Meuro), deve costituire non più del 50 per cento del costo totale del programma; le restanti risorse sono reperite sia con finanziamenti pubblici (regionali, comunali o di altri enti pubblici territoriali) che privati.

Art. 3.

T e m p i

1. L'eleggibilità delle spese è fissata alla data di pubblicazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2001) del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 415 dell'11 aprile 2001, richiamato in premessa.

Art. 4.

Formazione del programma stralcio

1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse di cui all'art. l, i comuni, nell'ambito dei programmi presentati in attuazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000, di seguito denominati «programmi iniziali», individuano un insieme di azioni e di risorse, che ne costituiscano uno stralcio significativo e che mantengano, per quanto possibile, inalterato l'obiettivo generale del programma ed il livello d'integrazione tra le diverse tipologie di azioni. I programmi così individuati sono di seguito denominati «programmi stralcio».

2. I programmi stralcio sono finanziati con le disponibilità di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto e dal cofinanziamento locale di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

3. Le risorse private presenti nel programma stralcio dovranno avere, rispetto ai costi complessivi individuati, una percentuale pari almeno a quella prevista nella sezione 3.12 colonna 17 dell'allegato *A*, del programma presentato ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 luglio 2000.

4. I comuni individuano, ai fini dell'attuazione del programma iniziale e della concentrazione delle risorse, azioni in esso ricomprese e non inserite nel programma stralcio e ne propongono la relativa spesa a valere sui fondi strutturali 2000-2006, ovvero su altri fondi, con istanza da inoltrare alle regioni le quali valuteranno la compatibilità delle suddette proposte con i criteri di selezione dei rispettivi complementi di programmazione. Le suddette azioni sono indicate nell'apposita documentazione, definita «di completamento», del programma stralcio di cui al comma 1.

5. I comuni predispongono i nuovi quadri finanziari e destinano una quota non superiore al 5 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma stralcio, all'attività di assistenza tecnica, di monitoraggio e di valutazione del programma.

6. Qualora nel programma iniziale siano ricomprese azioni non dotate di copertura finanziaria, i comuni formulano, nella documentazione di completamento del programma stralcio, proposte finalizzate alla copertura integrale del programma iniziale, individuandone, altresì, un'idonea tempistica.

Art. 5.

Approvazione

1. I programmi stralcio sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I programmi sono approvati, entro i successivi quarantacinque giorni, con provvedimento del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I comuni, d'intesa con le regioni, possono chiedere al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali di attivare un tavolo di concertazione per:

l'approvazione delle azioni e dei quadri finanziari di spesa inseriti nel documento di completamento previsto all'art. 4, comma 4, al fine di unificare le modalità ed accelerare i tempi di approvazione;

la sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000, qualora necessari per determinare gli effetti di variazione urbanistica di cui al citato art. 34, per le opere comprese nel programma.

4. Con decreto del capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali sono emanate le direttive per la costituzione ed il funzionamento del tavolo di concertazione.

Art. 6.

Documentazione

1. La documentazione relativa ai programmi stralcio di cui all'art. 4 è predisposta sulla base di quella trasmessa in attuazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000 e contiene gli elementi significativi che hanno determinato la formazione del programma medesimo ai fini dell'attivazione dei fondi di cui all'art. 1

2. In particolare, la documentazione è così costituita:

a) relazione descrittiva contenente:

la strategia e gli assi prioritari individuati nel programma stralcio per lo sviluppo sostenibile dell'area oggetto del programma (priorità, obiettivi specifici e quantificati, risultati previsti), comparati con quelli del programma iniziale;

i risultati che si prevede di raggiungere con il programma stralcio;

gli estremi degli atti che comprovano l'impegno assunto dai diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione delle azioni individuate nel programma stralcio;

le misure e le azioni previste per la realizzazione del programma stralcio e la relativa quantificazione;

le azioni previste per la pubblicità e la diffusione del programma stralcio, volte ad ottimizzarne la visibilità, con l'indicazione delle modalità operative e della strumentazione destinata alla diffusione e riproducibilità dell'esperienza proposta attraverso l'attuazione del programma (meccanismi di consolidamento dell'innovazione e delle buone pratiche, scambi strutturali di esperienze);

la struttura organizzativa preposta alla gestione del programma stralcio, se prevista;

l'indicazione dell'eventuale struttura di assistenza tecnica;

b) il piano finanziario, predisposto secondo quanto previsto al precedente art. 2;

c) la cartografia, con l'individuazione dell'area interessata dal programma stralcio e la localizzazione dei principali interventi in esso previsti;

d) il cronoprogramma;

e) il modello allegato *A* compilato in ogni sua parte, su supporto cartaceo e su supporto informatico.

3. La documentazione di cui al comma 2 è contenuta in non più di quindici cartelle, corredate di una tavola di cartografia e del modello allegato *A*, ordinata secondo le lettere ed i sottopunti di cui al medesimo comma 2.

4. La documentazione di completamento prevista all'art. 4, commi 4 e 6, è predisposta in analogia alle indicazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 7.

Attuazione

1. Nei tre mesi successivi all'approvazione dei programmi stralcio, il capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive l'accordo di programma con il sindaco del comune promotore. L'accordo di programma è inoltre sottoscritto da tutti gli enti pubblici e territoriali che conferiscono risorse finanziarie al programma. Al medesimo accordo sono allegate le convenzioni che regolano i contratti tra il comune promotore e i soggetti privati che conferiscono risorse al programma.

2. A seguito dell'approvazione di cui al comma 2 dell'art. 5, il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali procede all'impegno dei fondi sull'apposito capitolo.

3. Per garantire un'efficace azione di coordinamento, i dati di monitoraggio e valutazione dei programmi confluiscono al tavolo permanente previsto all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000.

4. Al fine di garantire, controllare e accelerare le procedure per l'attuazione dei programmi, su richiesta del soggetto promotore, può essere attivato il tavolo di concertazione di cui all'art. 5.

Art. 8.

Contabilità speciale

1. Per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti messi a disposizione dei programmi con la sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 7, si applica quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, e dalla circolare del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995.

2. I comuni, ai fini dell'attuazione del programma, nominano un funzionario delegato per la gestione della contabilità speciale.

Roma, 27 maggio 2002

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO A

MODELLO

" URBAN - ITALIA"

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale del coordinamento territoriale
Via Nomentana ,2
00161 ROMA

Oggetto: Urban - Italia
Legge 388/2000 art. 145 comma 86

Sezione da compilarsi a cura della Direzione generale del coordinamento territoriale

Protocollo		*Data di arrivo*		*Numero allegati*	

SEZIONE 1 – TITOLO DELLA PROPOSTA

SEZIONE 2 - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROMOTORE

2.1 soggetto promotore ______
denominazione comune, provincia e regione d'appartenenza

2.1.1. indirizzo ______
indirizzo del comune

2.2. legale rappresentante ______
Sindaco del comune

2.2.1 telefono ______ 2.2.2. telefax ______

2.2.3. e-mail ______

2.3 nominativo referente ______
funzionario responsabile del procedimento

2.3.1. telefono ______ 2.3.2. telefax ______

2.3.3. e-mail ______

Comune di ....

SEZIONE 3 – AMBITI D'INTERVENTO

COMUNE di:

3.1 popolazione residente nel comune (ISTAT 1998)

>30.000, >20.000 province metropolitane

3.1.1. superficie territoriale del comune (ISTAT 1998)

3.2. popolazione residente nell'area d'intervento (ISTAT 1998)

>20.000, >10.000 abitanti in casi eccezionali e documentati

3.2.1. superficie territoriale dell'area d'intervento (ISTAT 1998)

Localizzazione dell'area d'intervento:

3.3. periferie di città metropolitane e di comuni che ricadono nelle province metropolitane, esito di processi incontrollati di suburbanizzazione, che hanno determinato situazioni di congestione, degrado ambientale, marginalità sociale, povertà bassi tassi di attività economica e di partecipazione al mercato del lavoro, elevati tassi di disoccupazione (in particolare giovanile e femminile) ☐

3.4. centri storici in declino contraddistinti da situazioni di disagio sociale e abitativo, crisi demografica (invecchiamento, fuga della popolazione, ecc.), difficoltà d'integrazione delle nuove popolazioni straniere, criminalità e insicurezza, degrado del patrimonio edilizio ☐

Comune di ....

SEZIONE 4 CARATTERISTICHE ECONOMICHE DEL PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.M. DEL.........

PROGRAMMA STRALCIO art. 4 comma 1								PROGRAMMA DI COMPLETAMENTO art. 4 commi 4 e 6							[illegible]
Asse e Misura	Spesa totale	Spesa pubblica					finanziamenti privati	comma 4						comma 6	
		Totale	Legge Finanziaria 2001 n. 388/2000	Spesa locale pubblica				Spesa totale	spesa pubblica				Finanziamenti privati	risorse da reperire	
	(3+8)	(4+5+6+7)		Fondi comunali	Fondi regionali	Altri fondi pubblici		(13+14)	Fondi comunali	Fondi regionali	Altri fondi pubblici	Totale (10+11+12)			(2+9+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Asse 1 Misura 1 Misura 2 .... Asse 2 Misura 1 Misura 2															
Totale															

Art.4 comma 3

Spesa totale programma stralcio	finanziamenti privati	percentuale %
colonna 2	colonna 8	(8 / 2) * 100
		%

Art.4 comma 5

Spesa totale programma stralcio	asse assistenza tecnica	percentuale %	
a	b	(b / a) * 100	
		%	5%

Comune di..

SEZIONE 5 - ATTI FORMALI RELATIVI AL PROGRAMMA STRALCIO ADOTTATI A CORREDO DEI FINANZIAMENTI RIPORTATI NELLA SEZIONE 4	
COMUNE di:	
Atti formali adottati* per i **finanziamenti comunali**	
Atti formali adottati* per i **finanziamenti regionali**	
Atti formali adottati* per altri **finanziamenti pubblici**	
Atti formali adottati* per i **finanziamenti privati** *(specificare il tipo e l'importo delle fideiussioni)*	

* *indicare il tipo di atto, il numero, la data, il soggetto, l'oggetto e l'importo*

Comune di ....

SEZIONE 6 - CARATTERISTICHE ECONOMICHE DEL PROGRAMMA ORIGINARIO (D.M. 19/7/2000) *

6.1 SPESA COMPLESSIVA (Valori in milioni di Euro)

Asse Misura	Spesa totale	Spesa pubblica							Altri finanziamenti pubblici						Finanziamenti privati	
		Totale	FESR	Spesa pubblica nazionale					Fondi comunali	% sulla spesa tot.	Fondi regionali	% sulla spesa tot.	Altri finanziamenti	% sulla spesa tot.	Totale	% sulla spesa tot.
				Totale	Fondo di rotazione L.183/87	Spesa locale pubblica										
						Fondi comunali	Fondi regionali	Altri finanziamenti								
	(3+10+12+14+16)	(4+5)		(6+7+8+9)						(10/2)		(12/2)		(14/2)		(16/2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Asse 1																
Misura 1																
Misura 2																
....																
Asse 2																
Misura 1																
Misura 2																
......																
......																
Totale																
		spesa obbligatoria art. 8 commi 2, 3 e 4							*finanziamenti aggiuntivi art. 8 comma 5, art. 9 comma 3*							

6.2 SPESA PER ABITANTE (Valori in milioni di Euro)

Art.9 commi 1 e 3

Spesa per abitante					
Costo totale	N° abitanti	Spesa per abitante	incremento % della spesa per abitante prevista nel programma rispetto a 500 Euro (art. 9 comma 3)		incremento % della quota di finanziamento locale (art. 9 comma 3)
a	b	a/b	c		d
				≤	

* (riportare la sezione 3.12 già presentata a seguito del bando allegato al D.M. 19/7/2000)

Comune di................................

SEZIONE 7 - SPESA PER ASSE, MISURA E AZIONI PREVISTA NEL PROGRAMMA STRALCIO
(valori in milioni di Euro)

Asse Misura Azione	Spesa totale	Quantità (unità di misura/numero)
1	2	3
Asse 1		
Misura 1		
.....	es: 31.645	es: mq 35
....		
......		
....		
Misura 2		
....		
....		
....		
Asse 2		
Misura 1		
....		
......		
....		
....		
Misura 2		
....		
....		
....		
Asse n.		
Misura 1		
....		
....		
....		
....		
Misura 2		
....		
....		
....		
Asse miglioramento della gestione		
Misura 1		
....		
....		
....		
Misura 2		
....		
......		
......		
....		

Comune di ....

SEZIONE 8 - QUADRO RIASSUNTIVO FINANZIAMENTO PROGRAMMA STRALCIO

8.1 importo complessivo del programma stralcio (sezione 4 colonna 2)	a)	Euro	% (d+e+f+g) a
8.2 totale spesa pubblica (sezione 4 colonna 3)	b)	Euro	
8.3 finanziamenti L.388 art. 145 (sezione 4 colonna 4)	c)	Euro	
8.4 finanziamenti comunali (sezione 4 colonna 5)	d)	Euro	totale (d+e+f+g)
8.5 finanziamenti regionali (sezione 4 colonna 6)	e)	Euro	
8.6 altri finanziamenti pubblici (sezione 4 colonna 7)	f)	Euro	
8.7 finanziamenti privati disponibili, garantiti da idonee garanzie fideiussorie pari al valore del 2% delle risorse finanziarie stesse (sezione 4 colonna 8)	g)	Euro	

Comune di ....

SEZIONE 9 ASSI E AZIONI PRIORITARIE DEL PROGRAMMA STRALCIO

9.1 riurbanizzazione plurifunzionale e compatibile con l'ambiente di spazi del territorio urbano (compresa la tutela e la ristrutturazione di edifici e spazi aperti in zone degradate nonché la conservazione del patrimonio culturale e storico) ai fini della creazione di possibilità occupazionali, maggior integrazione delle comunità locali e delle minoranze etniche, reinserimento degli emarginati, maggior sicurezza e prevenzione della delinquenza, contenimento dell'urbanizzazione delle zone verdi e dell'espansione urbana ☐

9.2 imprenditorialità e patti per l'occupazione, comprese iniziative per l'occupazione in ambito locale e possibilità occupazionali connesse in particolare a misure di prevenzione dell'impatto ambientale negativo e a favore del miglioramento e della tutela dell'ambiente, conservazione e diffusione del patrimonio culturale, nonché offerta di servizi, tra cui quelli di assistenza alternativa, in base alla mutata situazione demografica. Assume particolare rilievo l'obiettivo delle pari opportunità. ☐

9.3 strategie di lotta contro l'esclusione e la discriminazione attraverso azioni che favoriscano le pari opportunità e si rivolgano in particolare a gruppi quali le donne, gli immigrati e i rifugiati. ☐

9.4 definizione di sistemi di trasporti pubblici integrati significativamente più funzionali, economicamente efficienti ed ecocompatibili, di itinerari ciclabili e di sistemi di comunicazione intelligenti che riducano gli spostamenti con autoveicoli privati ☐

9.5 sviluppo di tutte le potenzialità tecnologiche della società dell'informazione per aumentare l'offerta di servizi di interesse pubblico alle piccole imprese e ai privati, favorendo così l'integrazione, l'innovazione e la rivitalizzazione economica, le politiche e la gestione delle risorse umane e delle possibilità occupazionali, nonché la gestione efficiente di servizi nel campo della sanità, dell'istruzione e della formazione dei servizi di prossimità ☐

9.6 altro............(specificare)............ ☐

Comune di ....

SEZIONE 10 - CAPACITA' DEL PROGRAMMA STRALCIO DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE ESPRESSE

10.1 FATTIBILITA*

10.1.1 ampiezza, significatività e solidità del partenariato*	*Disposizioni per la consultazione delle parti* *Soggetti coinvolti, ruolo, asse d'intervento, impegni assunti (accordi d'intese, delibere, ecc.)* *Max 10 righe*
10.1.2 particolari accorgimenti adottati per il governo dei tempi *	*Indicazioni metodologiche per il rispetto dei tempi e delle fasi procedurali* *Meccanismi amministrativo-finanziari atti a un rapido e trasparente trasferimento delle risorse ai beneficiari finali* *Max 5 righe*
10.1.3 attivazione di procedure innovative *	*Percorso operativo e normativa di riferimento delle procedura attuative innovative*
10.1.4 definizione della struttura organizzativa garante dell'efficienza*	*Autorità di gestione* *Struttura operativa* *Strumentazione disponibile* *Assistenza tecnica*

*: *indicare il riferimento alle pagine della relazione*

Comune di ....

10.2. PROGETTUALITA'

10.2.1. capacità d'incidenza e validità delle soluzioni adottate

Max 10 righe

10.2.2. coerenza delle soluzioni intraprese

Max 10 righe

10.2.3. grado di integrazione tra i diversi ambiti d'intervento

Max 5 righe

10.2.4. innovazione delle proposte tecnico-operative

Max 5 righe

10.2.5. coerenza con gli altri strumenti di programmazione, d'intervento e finanziari

Max 5 righe

10.2.6. connessione tra le strategie d'intervento e le politiche sovraordinate

Max 5 righe

10.2.7. sinergie con altri programmi comunitari, nazionali e locali

10.2.8 individuazione e quantificazione dei risultati

Max 5 righe

Comune di …………………..

10.3. COMPATIBILITA' DEL PROGRAMMA STRALCIO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

10.3.1 SCHEDA PROGRAMMA

10.3.1.1. Estremi degli atti di approvazione del programma stralcio

Natura dell'atto [ ]

Ente deliberante [ ]

Estremi dell'atto [ ]

Data [ ]

10.3.1.2. Conformità del programma stralcio agli strumenti urbanistici vigenti

NO [ ] SI [ ]

10.3.1.3. Necessita tavolo di concertazione

NO [ ]

SI [ ] Art. 5 comma 3 primo [ ] Art. 5 comma 3 secondo [ ]

Comune di ....

10.3.2 SCHEDA INTERVENTO *

10.3.2.1 Asse e titolo dell'intervento [ ]

10.3.2.2. Motivo della non conformità agli strumenti urbanistici vigenti [ ]

10.3.2.3. Intervento assoggettato a vincolo

SI [ ] NO [ ] Tipo di vincolo [ ]

10.3.2.4. Necessita V.I.A.

Si [ ] No [ ] Richiesta e in attesa di definizione [ ] Effettuata positivamente [ ]

10.3.2.5. Pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta.

Già acquisiti:

..................................tipo.................. ....data.........

....

Da acquisire:

..................................tipo...................... ....data.......

....

* Da compilare per ognuno degli interventi non conformi e/o soggetti a vincolo, V.I.A., autorizzazioni, nulla osta.

Comune di ....

10.4 TRASFERIBILITA'

10.4.1. ambiti di riproducibilità

[illegible] e loro caratteristiche

Max 5 righe

10.4.2. modalità del trasferimento

Azioni di pubblicità e diffusione del programma volte ad ottimizzarne la visibilità Modalità operative e strumentazione per la diffusione e riproducibilità dell'esperienza (meccanismi di consolidamento dell'innovazione e delle buone pratiche)

Max 10 righe

Comune di ....

02A11185

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 27 giugno 2002.

Regolamento sulle modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ed in particolare gli articoli 6, comma 6, 10, comma 3, e 13;

Vista la deliberazione n. 1/b, adottata dal consiglio di amministrazione in data 22 febbraio 2002, relativa all'adozione del regolamento sulle modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità.

Vista la nota in data 9 aprile 2002, con la quale il predetto regolamento è stato trasmesso al Ministro della salute, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2001;

Considerato che è decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione del regolamento, senza che il Ministro della salute abbia formulato osservazioni in merito;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, il suddetto regolamento deve intendersi approvato;

Emana

l'unito regolamento sulle modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2002

Il presidente: GARACI

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Art. 1.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'Istituto superiore di sanità.

2. Il consiglio di amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può eleggere nel proprio seno un vicepresidente.

3. In caso di mancata nomina del vicepresidente o in caso di assenza o impedimento del presidente o vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal consigliere più anziano.

Art. 2.

Consiglio di amministrazione: convocazione validità delle sedute, deliberazioni

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di norma presso la sede dell'Istituto, con avviso scritto da comunicare a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno è resa disponibile almeno quattro giorni prima di detta data, unitamente, ove possibile, ad uno schema di deliberazione per ogni argomento trattato.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente, sentito il direttore generale. Su richiesta della maggioranza dei componenti sono inseriti ulteriori argomenti.

4. Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta al mese.

5. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti, il consiglio può essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.

6. È ammessa anche la possibilità, in casi di particolare urgenza o necessità, che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi queste condizioni, il consiglio di amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario del consiglio, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

7. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.

8. Le delibere del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quelle concernenti i regolamenti e di quelle relative al piano triennale di attività nonché agli aggiornamenti annuali, per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

9. Nei casi in cui, applicando i criteri di cui ai commi 7 e 8, non si raggiunga un numero intero, si procede per approssimazione al numero intero immediatamente superiore.

10. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

11. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

12. Il verbale della seduta contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, delle opinioni espresse con l'indicazione dei nominativi degli intervenuti, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. Ciascun componente e il direttore generale possono richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento o la

propria dichiarazione di voto. Il verbale è presentato e di norma approvato nella riunione successiva. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

13. Le delibere del consiglio di amministrazione, sottoscritte dal presidente, vengono trasmesse al direttore generale e raccolte in volumi annuali unitamente ai verbali delle relative sedute; le delibere sono conservate nell'archivio degli atti ufficiali dell'ente.

14. Le delibere del consiglio sono inviate al collegio dei revisori nel termine di cinque giorni dalla loro adozione.

15. La delibere del consiglio, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono pubblicate mediante affissione all'albo dell'Istituto per un periodo non inferiore a quindici giorni, salvo che tale pubblicazione possa recare un danno all'ente o ai terzi ovvero non sia consentita ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

16. La pubblicità delle deliberazioni, in attuazione della normativa vigente, è assicurata anche con mezzi telematici.

17. Nei casi di necessità ed urgenza, il presidente e il direttore generale, nell'ambito delle rispettive funzioni, adottano i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione al quale gli stessi sono sottoposti nella prima riunione successiva per la necessaria ratifica.

Art. 3.

Controlli sulle delibere

1. Le delibere dell'Istituto superiore di sanità sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle relative all'adozione dei regolamenti, nonché al piano triennale di attività e relativi aggiornamenti, per le quali trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70.

2. Le delibere relative all'adozione dei regolamenti sono trasmesse, a cura dell'ufficio organi collegiali, per l'approvazione, al Ministro della salute, ed ove previsto al Ministro dell'economia e delle finanze ovvero al Ministro per la funzione pubblica, nel termine di dieci giorni dalla loro adozione da parte del consiglio di amministrazione; nello stesso termine devono essere trasmesse dall'ufficio organi collegiali ai Ministri competenti le delibere relative al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, sia per l'approvazione sia per l'acquisizione dei prescritti pareri.

3. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo sono trasmesse, sempre a cura dell'ufficio organi collegiali, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze ed alla Corte dei conti, nel termine di quindici giorni dalla loro adozione.

Art. 4.

Comitato scientifico: convocazione validità delle sedute e deliberazioni

1. Il comitato scientifico è convocato presso la sede dell'Istituto dal presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora della riunione, da comunicare a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

2. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno è resa disponibile almeno quattro giorni prima di detta data.

3. I termini di cui ai precedenti commi possono essere abbreviati, solo in casi di effettiva urgenza, rispettivamente a quattro e due giorni.

4. Il comitato scientifico si riunisce di norma ogni due mesi e tutte le volte che lo ritenga necessario il consiglio di amministrazione o il presidente.

5. In caso di assenza del presidente, le riunioni del comitato scientifico sono presiedute dal componente più anziano di età dell'organo collegiale.

6. Le sedute del comitato scientifico sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

7. I pareri del comitato scientifico sono validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, tranne quelle relative al piano triennale ed agli eventuali aggiornamenti, per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

8. Nei casi in cui, applicando i criteri di cui ai commi 6 e 7, non si raggiunga un numero intero, si procede per approssimazione al numero intero immediatamente superiore.

9. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

10. Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

11. I pareri del comitato scientifico sono firmati dal presidente e trasmessi, a cura del segretario, al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione entro i dieci giorni successivi alla data della seduta del comitato stesso. Essi vengono raccolti in volumi annuali e conservati nell'archivio degli atti ufficiali dell'ente.

12. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, alle riunioni del comitato possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, dirigenti, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono altresì essere chiamate a partecipare, senza diritto di voto, personalità scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione.

13. Alle riunioni del comitato scientifico può intervenire, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Istituto.

02A11184

DECRETO 27 giugno 2002.

Regolamento concernente la disciplina e le modalità dell'attività brevettuale.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ed in particolare l'art. 13, comma 1, lettera *f)*;

Vista la deliberazione n. 1/c, adottata dal consiglio di amministrazione in data 22 febbraio 2002, relativa all'adozione del regolamento concernente la disciplina e le modalità dell'attività brevettuale dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la nota, in data 9 aprile 2002, con la quale il predetto regolamento è stato trasmesso al Ministro della salute, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2001;

Considerato che è decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione del regolamento, senza che il Ministro della salute abbia formulato osservazioni in merito;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, il suddetto regolamento deve intendersi approvato;

Emana

l'unito regolamento concernente la disciplina e le modalità dell'attività brevettuale dell'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2002

Il presidente: GARACI

BREVETTI

Art. 1.

I ricercatori dell'Istituto sono titolari esclusivi dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui sono autori, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

Art. 2.

Il ricercatore ha facoltà di chiedere all'Istituto di concorrere a sostenere, anche a titolo di anticipazione, gli oneri derivanti dalla procedure di brevettazione, in base a criteri che verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione con apposita delibera, previo parere del comitato scientifico (o di apposita commissione consultiva) sui requisiti del brevetto.

Art. 3.

L'importo massimo dei proventi derivanti dall'invenzione, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante all'istituto e/o al soggetto finanziatore della ricerca, è stabilito nella misura del 50%.

Art. 4.

Qualora il ricercatore dell'Istituto cederà con apposito contratto lo sfruttamento degli eventuali diritti economici derivanti dal deposito di un brevetto, oltre che a terzi anche all'Istituto, il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, individuerà l'entità economica di tale cessione ed adotterà apposito schema di contratto.

Art. 5.

Gli accordi di collaborazione e le convenzioni dell'Istituto, nel rispetto della norma di cui all'art. 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dovranno prevedere gli importi dei canoni spettanti a ognuna delle parti contraenti.

Art. 6.

Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Istituto superiore di sanità acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Art. 7.

Il presente regolamento si applica ai brevetti depositati successivamente all'emanazione dell'art. 7 della legge n. 383 del 2001. I brevetti depositati in precedenza all'entrata in vigore della suddetta legge sono disciplinati dalla normativa vigente all'epoca del deposito.

02A11183

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 settembre 2002, alle ore 12,10, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Modifiche all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di organi e di amministrazione della giustizia e all'art. 328 c.p.p.» composta da cinque articoli.

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso l'avvocato Paolo Imbornone, corso Vittorio Emanuele, 120 - Sciacca.

02A11331

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria Nazionale della Regata storica di Venezia, della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno e del Rally di Udine - Manifestazione 2002 - Estrazione 1° settembre 2002.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria Nazionale della Regata storica di venezia, della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno e del Rally di Udine, avvenuta in Roma il 1° settembre 2002:

premi di prima categoria:

1) Biglietto serie E n. 37869 di € 1.000.000,00 abbinato al gondolino Canarin vincitore della Regata storica di Venezia;

2) Biglietto serie A n. 49369 di € 100.000,00 abbinato al sestiere della Piazzarola vincitore della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno;

3) Biglietto serie A n. 14919 di € 50.000,00 abbinato alla vettura n. 3 di Claudio De Cecco e Alberto Barigelli vincitrice del Rally di Udine;

premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie	E	37869	€ 1.500,00
2) Biglietto serie	A	49369	€ 1.000,00
3) Biglietto serie	A	14919	€ 500,00

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE LOTTERIE NAZIONALI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 NOVEMBRE 1948, N. 1677, MODIFICATO CON DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1952, N. 4468; 10 MAGGIO 1956, N. 550; 27 DICEMBRE 1956, N. 1571; 22 GIUGNO 1960, N. 814; 30 DICEMBRE 1970, N. 1433 E 16 DICEMBRE 1988, N. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - p.zza Mastai, 11 Roma entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B.: Le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in carta semplice.

02A11289

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 settembre 2002

Dollaro USA	0,9760
Yen giapponese	116,44
Corona danese	7,4263
Lira Sterlina	0,62810
Corona svedese	9,2085
Franco svizzero	1,4603
Corona islandese	84,80
Corona norvegese	7,3910
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57303
Corona ceca	29,903
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,25
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,5876
Lira maltese	0,4124
Zloty polacco	4,0503
Leu romeno	32315
Tallero sloveno	227,9550
Corona slovacca	43,160
Lira turca	1634000
Dollaro australiano	1,7750
Dollaro canadese	1,5315
Dollaro di Hong Kong	7,6130
Dollaro neozelandese	2,0715
Dollaro di Singapore	1,7114
Won sudcoreano	1164,37
Rand sudafricano	10,2720

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A11353

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico della ditta «Bayer S.p.a.»

Con il decreto n. 800.5/R.P.8/D14 del 28 agosto 2002 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

HYGIENIST CREMAPIÙ - registrazione n. 14.331.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare della registrazione.

02A11234

Revoca della registrazione di presidi medico chirurgici della ditta «Diverseylever S.p.a.»

Con il decreto n. 800.5/R.P.495/D15 del 28 agosto 2002 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

GAMMAIODIO - registrazione n. 13.717.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Diverseylever S.p.a., titolare della registrazione.

Con il decreto n. 800.5/R.P.495/D16 del 28 agosto 2002 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

SU 351 - registrazione n. 10.731.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Diverseylever S.p.a., titolare della registrazione.

02A11235 - 02A11236

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Adozione di misure di salvaguardia finalizzate all'utilizzo del bacino del Corlo per la laminazione delle piene del fiume Brenta.

Si dà avviso che con delibera n. 1/2002 del 1º agosto 2002 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha approvato l'adozione di misure di salvaguardia finalizzate all'utilizzo del bacino del Corlo per la laminazione delle piene del fiume Brenta, immediatamente vincolanti.

Il documento sopraccitato è consultabile sul sito dell'Autorità di bacino (www.adbve.it), nel bollettino ufficiale della regione del Veneto, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e regione autonoma Trentino Alto-Adige.

Copia del documento è depositato per la consultazione presso la regione del Veneto (Direzione difesa del suolo e Protezione civile - Cannareggio 99, Venezia), presso le sedi della provincia di Belluno (Servizio tutela e valorizzazione risorse idriche - via S. Andrea, 5), Vicenza (Dipartimento ambiente - Contrà S. Marco, 30) e Trento (Dipartimento ambiente - Servizio opere idrauliche - via Zambara, 42), nonché presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino (Dorsoduro - 3593 Venezia).

02A11200

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante: «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 9 settembre 2002).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 1, comma 1, secondo periodo, dove è scritto: «... la denuncia è sottoscritta e presentata *del* legale rappresentante.», si legga: «... la denuncia è sottoscritta e presentata *dal* legale rappresentante.»;

all'art. 2, comma 3, al quinto rigo, dove è scritto: «... i lavoratori *estracomunitari* che stipulano ...», leggasi: «... i lavoratori *extracomunitari* che stipulano ...».

02A11330

Comunicato relativo alla deliberazione 3 maggio 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse triennio 2002-2004 (legge finanziaria 2002). (Deliberazione n. 36/2002).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 38, prima colonna, al punto 1.1, primo rigo, dove è scritto: «1.1 L'importo *d* 10,330 milioni di euro...», leggasi: «1.1 L'importo *di* 10,330 milioni di euro...»;

alla pag. 39, seconda colonna, al punto 5, al sesto rigo, dove è scritto: «...alle regioni Marche e Umbria ed *alleazioni* amministrazioni centrali...», leggasi: «...alle regioni Marche e Umbria ed *alle* amministrazioni centrali...»;

alla pag. 41, seconda colonna, al punto 8.2, al primo rigo, dove è scritto: «8.2 Presentazione *entm* il 28 febbraio 2003 e 2004...», leggasi: «8.2 Presentazione *entro* il 28 febbraio 2003 e 2004...»;

alla pag. 46, prima colonna, nell'allegato 4, nel quarto capoverso, al terzo rigo, dove è scritto: «...per gli interventi nel settore dei beni *cultura/i*...», leggasi: «...per gli interventi nel settore dei beni *culturali*...».

02A11227

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651213/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9 1 1 *

€ 0,77